

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

## 00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI 14

---

### **COMUNICATO UFFICIALE N. 2/D** (Decisioni della Commissione Tesseramenti)

La Commissione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 14 luglio 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Avv. Guido Valori, Presidente; Avv. Luigi Bassano, Avv. Giovanni Carrieri, Avv. Massimo Garzilli, Avv. Mario Rigo, Avv. Francesca Rinaldi, Componenti; Sig. Marco Cenciarelli, Segretario.

- 1) RECLAMO N.117 DEL SIG. ANDREA MENETTI TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE ALESSANDRO MENETTI (MATR. FIGC 4604381) IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ACCADEMIA SANDONATESE.**

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, trasmette gli atti alla Procura Federale in sede per gli eventuali deferimenti.

- 2) RECLAMO N.118 DEL SIG. COGOTTI CLAUDIO (MATR. FIGC 4693486) TENDENTE AD OTTENERE LO SVINCOLO EX ART. 111 N.O.I.F. DALLA SOCIETÀ F.C. MONTEPONI IGLESIAS.**

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo e dichiara svincolato (ex art. 111 N.O.I.F.) il calciatore Cogotti Claudio (matr. FIGC 4693486) dalla società F.C.

Monteponi Iglesias.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

- 3) RECLAMO N.119 DEL SIG. IVALDI GIOVANNI (MATR. FIGC 4552488) TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ BORGOSIESIA CALCIO S.R.L..**

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 4) RECLAMO N.120 DEL SIG. ANSELMO ANDREA (MATR. FIGC 4586127) TENDENTE AD OTTENERE LO SVINCOLO EX ART. 111 N.O.I.F. DALLA SOCIETÀ POL. D. BORGOROSSO ARENZANO.**

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.  
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 5) RICHIESTA DI GIUDIZIO N.124 DEL C.R. PUGLIA L.N.D. IN ORDINE ALLA RICHIESTA DI SVINCOLO EX ART. 109 N.O.I.F. DEL CALCIATORE CRISTINZIANO DAVIDE (MATR. FIGC 4773513) TESSERATO DELLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO PESCHICI.**

La Commissione Tesseramenti esprimendosi sulla Richiesta di Giudizio dichiara che il termine del 15 giugno previsto nell'art. 109 N.O.I.F. *indica il termine ultimo entro il quale la richiesta deve essere inoltrata.* Rimette gli atti al C.R. PUGLIA per il resto, per i provvedimenti di sua competenza.

- 6) RECLAMO N. 1 DEI SIGG.RI DANELUTTI SANDRO E PEDRINI SONIA TENDENTE AD OTTENERE LO SVINCOLO EX ART. 111 N.O.I.F. DEL CALCIATORE DANELUTTI ALEX (MATR. FIGC 3859104) TESSERATO DELLA SOCIETÀ POL. DIL. CAMPITELLO.**

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo e dichiara svincolato (ex art. 111 N.O.I.F.) il calciatore Danelutti Alex (matr. FIGC 3859104) dalla società Pol. Dil. Campitello.  
Ordina restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Guido Valori

Publicato in Roma 14 luglio 2011

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete